

QUANDO LA CORTE NON VUOLE DECIDERE*

1. La sentenza in commento è di quelle che lasciano insoddisfatta l'attesa. La ragione della inammissibilità pronunciata sarebbe "l'incertezza del *petitum*" e/o il fatto che la scelta fra le soluzioni ipotizzabili, tutte idonee a rimuovere il vizio di costituzionalità denunciato, spetterebbe solo al legislatore. Dunque qualcosa di intermedio fra l'inammissibilità per il carattere "perplesso" della questione e la inammissibilità per "pluralità di soluzioni". Ma – ecco le ragioni dell'insoddisfazione – la questione formulata non era affatto ambigua, e la pluralità di soluzioni idonee a rimuovere il vizio non dovrebbe mai essere di ostacolo alla adozione di una pronuncia che risolva il dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa denunciata.

Il TAR del Lazio aveva sollevato il dubbio di legittimità sulla disposizione – art. 11, comma 8, legge n. 15 del 2009 - che disciplina la composizione del consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui fanno parte il Presidente della Corte, che lo presiede, il Presidente aggiunto e il Procuratore generale, nonché otto membri elettivi, di cui quattro "rappresentanti del Parlamento", due eletti dalla Camera e due dal Senato, a maggioranza assoluta dei componenti, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con venti anni di esercizio professionale, e quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte: laddove prima, in base all'art. 10, comma 2, della legge n. 117 del 1988 (implicitamente abrogato dalla legge del 2009), i membri elettivi erano quattordici, fra cui dieci magistrati eletti dai colleghi e quattro professori o avvocati eletti dalle Camere¹.

Il giudice remittente parte dal presupposto (non irragionevole) che, pur non potendosi ritenere direttamente applicabili agli organi di autogoverno delle magistrature speciali i criteri, anche numerici, stabiliti dall'art. 104 Cost. per il Consiglio superiore della magistratura ordinaria, da essi si possano trarre dei "principi costituzionali comuni" in ordine alla composizione di tali organi, al fine di ottemperare alla direttiva vincolante di cui all'art. 108, secondo comma, Cost. che demanda alla legge il compito di "assicurare" l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di esse. Fra tali principi, il TAR individua quello secondo cui i membri eletti dai magistrati (unici che sarebbero "rappresentativi" del relativo corpo) dovrebbero essere in maggioranza rispetto ai membri di elezione politica. Di conseguenza l'art. 11 della legge n. 15 del 2009, che prevede viceversa quattro membri eletti dai magistrati della Corte dei conti e quattro eletti dalle Camere, non rispondendo a tale principio, sarebbe in contrasto con gli artt. 100, 103 e 108, comma 2, Cost., in relazione agli artt. 3 e 104 Cost. (all'art. 3 in ragione della ingiustificata differenza di disciplina fra gli organi di governo delle altre magistrature, fra cui il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ove i membri eletti dai magistrati sono tuttora in rapporto di dieci a quattro rispetto ai membri di elezione parlamentare, e il consiglio di presidenza della Corte dei conti). Il TAR non ritiene che debba essere rispettato lo stesso rapporto (due terzi a un terzo) sancito nell'art. 104 per il CSM, ma che il principio costituzionale richieda una maggioranza di membri togati elettivi rispetto ai membri "laici", e dunque che i primi debbano essere almeno uno di più dei secondi.

E' ovvio, da questo punto di vista, che apparirebbero compatibili con la Costituzione molte soluzioni (compresa forse quella, in vigore fino al 2000 per la magistratura amministrativa, di una composizione

* Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2011, in corso di pubblicazione su *Giurisprudenza costituzionale*.

¹ Singolare anche la "storia" di questa disciplina, che doveva valere "fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti" (art. 10, commi 1 e 10, della legge n. 117 del 1988). I membri "laici", originariamente scelti d'intesa fra i Presidenti delle due Camere, sono divenuti membri eletti dalle camere quando, con l'art. 18 della legge n. 205 del 2000, fu riformata la composizione del Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa, introducendovi i membri di elezione parlamentare, e si stabilì altresì che le disposizioni relative si applicassero, "in quanto compatibili", al consiglio di presidenza della Corte dei conti. L'impugnato art. 11, comma 8, della legge n. 15 del 2009, a sua volta rinvia, per la disciplina dell'elezione dei membri laici del consiglio di presidenza della Corte dei conti, alle disposizioni della legge del 1982, come novellata nel 2000, sul consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Si tratta della purtroppo consueta tecnica legislativa fatta di norme transitorie e di rinvii, che rende faticosa la ricostruzione della disciplina.

dell'organo con soli membri togati): ma è chiaro che il limite della compatibilità sarebbe violato se non fosse assicurata la maggioranza ai membri togati elettivi rispetto ai membri laici.

Si può anche dubitare dell'esattezza di questo presupposto. In particolare, si potrebbe argomentare che anche la presenza di membri togati di diritto (non scelti da organi esterni al corpo giudiziario), ancorché essi non abbiano una qualità propriamente "rappresentativa" del relativo corpo, può concorrere a garantire l'indipendenza della magistratura, e che quindi un organo come il consiglio di presidenza della Corte dei conti, composto da tre membri togati di diritto, quattro eletti dai magistrati fra i medesimi e quattro membri laici eletti dal Parlamento, non sia di per sé inidoneo ad assicurare l'indipendenza voluta dall'art. 108, secondo comma Cost. Ma una siffatta opinione avrebbe potuto (dovuto) condurre alla piana conseguenza della non fondatezza della questione sollevata dal TAR (salvo porsi il problema, non irrilevante, della disparità di disciplina fra le stesse magistrature speciali, quella contabile da un lato, quella amministrativa e quella militare dall'altro²).

Ma non pare possibile sostenere che la questione fosse "perplexa". La questione era chiarissima. Osservare, come ha fatto la Corte, che "il *petitum*" era formulato "in modo da lasciare alla Corte costituzionale la scelta fra una soluzione 'minimale' ed altre soluzioni ipotizzabili, tutte ritenute idonee a rimuovere il denunciato vizio", non è convincente. Prima di tutto nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non si configura un "*petitum*", cioè una domanda giudiziale rivolta al giudice costituzionale dal giudice *a quo*: c'è solo la prospettazione di un dubbio di non conformità alla Costituzione di una norma o di una situazione normativa, cui il giudice *a quo* dovrebbe rifarsi per definire il caso davanti a lui posto, dubbio che la Corte è chiamato a risolvere, o dichiarando la illegittimità costituzionale – anche con pronuncia parziale o "manipolativa" o additiva, magari di solo principio, della o delle disposizioni da cui la norma deriva – oppure dichiarando la non fondatezza (magari "nei sensi di cui in motivazione" e a patto di scegliere una determinata interpretazione della legge) della questione proposta (non già la infondatezza di una "domanda" proposta dal remittente). So bene che nel linguaggio della Corte non è infrequente che si parli di un *petitum* del giudice *a quo*³ per indicare la soluzione che il remittente prospetta alla Corte. Tuttavia, al di là del linguaggio, la questione è di sostanza. I giudici remittenti, è vero, talvolta si spingono a "suggerire" formule di accoglimento, ma il loro compito dovrebbe invece essere limitato alla prospettazione del dubbio di legittimità concernente la situazione normativa denunciata. Spetta alla Corte e solo ad essa, quando ritenga il dubbio fondato, cercare e trovare la formula di accoglimento più appropriata. Altro è il caso quando il giudice *a quo* non individui con certezza la situazione normativa sulla quale solleva il dubbio, o le ragioni di questo: allora si dovrà parlare di questione ambigua o non sufficientemente definita, come tale inammissibile.

Ma nella specie il vizio denunciato dal remittente era indicato con chiarezza: l'aver la legge stabilito un rapporto di parità numerica fra membri eletti dai magistrati e membri eletti dal Parlamento, senza quindi attribuire ai primi quel peso maggioritario che, ad avviso del remittente, sarebbe imposto dal principio costituzionale volto a garantire l'indipendenza della magistratura dai poteri politici. Si poteva, ripeto, forse dissentire nel merito, ritenendo che anche una composizione come quella prevista dalla disposizione impugnata sia costituzionalmente "tollerabile" in quanto non tale da far venir meno le garanzie essenziali dell'indipendenza della magistratura interessata: ma non v'era motivo di parlare di "incertezza" nella formulazione della questione. Né vale, in contrario, appellarsi all'uso da parte del TAR della formula "quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più", riferita alla auspicata garanzia di presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati. Il senso, chiaro, della formula era solo quello di ribadire l'esigenza della presenza maggioritaria: l'indicazione numerica è un di più "discorsivo", che il remittente poteva certo risparmiarsi, ma che non rende perplexa la questione.

2. Anche il presunto ostacolo della "pluralità di soluzioni" non poteva essere decisivo. Tutti abbiamo in mente sentenze che, dopo avere svolto diffusi argomenti univocamente tendenti a mostrare la incostituzionalità della situazione normativa vigente e denunciata, proseguono affermando che "tuttavia" la

² Infatti anche il consiglio della magistratura militare (istituito con la legge n. 561 del 1988 e oggi disciplinato dall'art. 60 del Codice dell'ordinamento militare approvato con d. lgs. n. 66 del 2010) è composto, oltre che dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dal Procuratore generale militare presso di essa, da due componenti eletti dai magistrati militari e uno scelto d'intesa fra loro dai Presidenti delle Camere fra professori e avvocati.

³ La prima volta, se non vado errato, fu nella sentenza n. 169 del 1982. I giudici, si sa, hanno anche le loro piccole "manie" linguistiche: si perdonerà dunque a chi scrive di ricordare la "battaglia" da lui condotta quando era giudice, contro l'uso in questione, che negli anni dal 1998 al 2004 portò a farlo recedere quanto meno nel "considerato in diritto" delle sentenze della Corte, ma non ne ha impedito la successiva ripresa, come dimostra anche la pronuncia in commento.

Corte non può porvi rimedio, perché per far ciò dovrebbe scegliere fra più soluzioni possibili, il che spetterebbe solo al legislatore e non alla Corte stessa; e perciò concludono nel senso della inammissibilità della questione⁴. Sono ipotesi di vero e proprio “diniego di giustizia” costituzionale. Infatti i casi sono due: o la situazione normativa denunciata come incostituzionale è, invece, costituzionalmente “tollerabile”, e allora la questione non è fondata, pur potendo sussistere ragioni di opportunità per invocare dal legislatore interventi migliorativi o di armonizzazione. Oppure l’incostituzionalità sussiste, e allora la Corte ha il poterdovere di porvi rimedio, se non soccorrono strumenti interpretativi, attraverso l’uso della attribuzione che ad essa spetta ai sensi degli articoli 134 e 136 della Costituzione.

Si deve certo convenire nell’affermazione – definita già molto tempo fa dalla Corte “*jus receptum*” – secondo cui una decisione additiva è consentita “soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà proceda ad una estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità normativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata” (sono le famose “rime obbligate” di crisafulliana memoria): non però sull’altra affermazione secondo cui “quando invece si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l’intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore”⁵. Almeno dopo che la Corte si è data, nel tempo, un armamentario ricco e completo di strumenti che le consentono di adattare il proprio intervento alle caratteristiche della fattispecie, dalle pronunce interpretative alle dichiarazioni di incostituzionalità parziale “riduttive” o “additive”, anche “di principio”, o “sostitutive”. E d’altra parte tutti ricordiamo anche pronunce di accoglimento molto “creative” sul piano della ricerca del contenuto da aggiungere o sostituire a quello risultante dalla disposizione impugnata, per renderla conforme alla Costituzione.⁶

Sta dunque alla Corte trovare, nel quadro del sistema tracciato dalle norme costituzionali e dalle norme legislative in vigore ad esse conformi, il tipo di “manipolazione” o di “addizione” che si attaglia al caso, rappresentando il “minimo” di intervento necessario per rendere conforme a Costituzione una normativa che non lo sia: ferma restando la piena libertà del legislatore di intervenire a sua volta adottando altre soluzioni egualmente compatibili con i vincoli costituzionali. In ogni caso, c’è sempre l’alternativa della dichiarazione pura e semplice di incostituzionalità della disposizione denunciata, quando non sia possibile la sua “manipolazione”.

Nel caso in questione, si può convenire che una “manipolazione” della disposizione denunciata non fosse facilmente prospettabile, né adottando una linea “minimale” come quella suggerita dal TAR (accrescendo di uno il numero dei membri eletti dai magistrati o diminuendo di uno i membri di elezione parlamentare), né, a maggior ragione, adottando qualsiasi altra soluzione “sostitutiva”, poiché l’alterazione della composizione di un organo, che non consegua ad un intervento univocamente vincolato dalla Costituzione, mal si presta ad essere oggetto di una pronuncia della Corte: e da questo punto di vista può condividersi la ritrosia della Corte a seguire tale strada.

Ma non si vede perché mai non si potesse arrivare ad una pura e semplice caducazione della normativa denunciata relativa al rispettivo numero dei componenti eletti dai magistrati e dei componenti laici. Non vi ostava la prospettiva della questione da parte del TAR. Infatti il remittente dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 8, della legge n. 15 del 2009, “poiché nel prevedere che il numero dei componenti eletti da tutti i magistrati della Corte dei conti sia uguale a quello dei rappresentanti del Parlamento”, non rispetta il “principio” della previsione di “almeno un componente eletto dai magistrati in più rispetto ai rappresentanti del Parlamento”, così “non garantendo la prevalenza della componente togata elettiva in seno al Consiglio”; e ancora ribadiva di “dubitare della legittimità costituzionale di una scelta

⁴ Cfr., fra i casi più evidenti, le sentenze n. 234 del 1984 (in tema di giuramento del testimone nel processo civile; successivamente, tornando sullo stesso tema, la Corte ha adottato una ardita pronuncia di accoglimento “sostitutiva” agganciandosi alla diversa disciplina nel frattempo introdotta dal legislatore per il processo penale: sent. n. 149 del 1995); n. 125 del 1992 (in tema di applicazione ai detenuti minorenni delle norme dell’ordinamento penitenziario sulle misure alternative: successivamente la Corte ha trovato modo di intervenire con pronunce di accoglimento su singoli argomenti connessi a questo tema: cfr. sentenze n. 403 del 1997, n. 450 del 1998, n. 436 del 1999); n. 5 del 1994 (in tema di interrogatorio di garanzia dell’indagato colpito da misura cautelare interdittiva); n. 61 del 2006 (in tema di acquisto del cognome paterno da parte del figlio legittimo pur in presenza di una diversa volontà dei coniugi). Rinvio, in argomento, alla *Presentazione di Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2006*, Milano, 2007, pagg. XII-XIV.

⁵ Così la sent. n. 109 del 1986, punto 3 del Considerato in diritto.

⁶ Cfr., a solo titolo di esempio, la sent. n. 255 del 2006 (in tema di concedibilità della sospensione condizionata delle pene brevi – c. d. indultino); e la recentissima sentenza n. 113 del 2011 sulla revisione delle sentenze di condanna a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo.

legislativa che proponga per la magistratura contabile un modello del tutto incompatibile con il principio (.....) della necessaria presenza quanto meno maggioritaria della componente consiliare eletta dai magistrati rispetto alla componente laica designata dal Parlamento”. In tal modo denunciava chiaramente – in negativo – la situazione normativa che reputava non conforme alla Costituzione, più che avanzare la proposta di una nuova disciplina. E anche la asserzione finale della motivazione dell’ordinanza (nel dispositivo la questione non era espressamente formulata), che afferma doversi rimettere alla Corte la questione di legittimità dell’articolo 11, comma 8, della legge n. 15 del 2009 “nella parte in cui prevede che la componente consiliare eletta dai magistrati contabili sia numericamente uguale a quella rappresentativa del Parlamento e non sia garantita la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti in seno all’organo di autogoverno, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti del Parlamento”, investiva l’intera parte della disposizione relativa al numero dei componenti di ognuna delle due categorie; e non conteneva una limitazione della questione alla parte in cui la disposizione “non prevede” alcunché (tipica formula delle pronunce additive), ma piuttosto formulava il dubbio sulla disciplina positivamente prevista e ne denunciava l’inidoneità a “garantire” l’osservanza del principio costituzionale indicato come parametro.

In ogni caso, come si è detto, non spetta al giudice *a quo* indicare la possibile formula di accoglimento che la Corte può o dovrebbe adottare, ma solo individuare con chiarezza la norma impugnata: sarà la Corte a dover individuare la soluzione.

In situazioni di questo genere, l’unica remora seria all’adozione di una pronuncia meramente caducatoria (nella specie, della disposizione denunciata nella parte in cui stabilisce il rapporto numerico di parità fra componenti eletti dai magistrati e componenti eletti dal Parlamento, ove la si fosse ritenuta illegittima) potrebbe essere il timore di produrre, con il vuoto, una situazione normativa altrettanto o più difforme dalla Costituzione di quella cui si è inteso rimediare. Ma, trattandosi della composizione dell’organo di governo della magistratura contabile, da un lato il “vuoto” che si sarebbe creato non avrebbe provocato danni irreparabili, potendo agevolmente essere colmato da un pronto intervento del legislatore⁷; dall’altro, la disciplina impugnata si era sostituita proprio e solo per questa parte a quella previgente contenuta nell’art. 10 della legge n. 117 del 1988 (comma 1, lettere *d* ed *e*), posto che per quanto riguarda i membri di diritto la nuova disposizione aveva invece sostanzialmente riprodotto la vecchia; e dunque l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità avrebbe potuto configurarsi anche come idonea a far rivivere, (almeno provvisoriamente, fino ad un nuovo intervento legislativo) la preesistente normativa, la cui abrogazione solo tacita era derivata dall’entrata in vigore della nuova, in ipotesi incostituzionale.

3. Non è improbabile che la Corte abbia scelto di non decidere anche per non doversi far carico fino in fondo di un problema – quello dei requisiti costituzionali relativi alla composizione degli organi di autogoverno delle magistrature speciali – certamente non semplice, e oggi forse reso più delicato dagli intendimenti emersi – da ultimo nel progetto governativo di riforma del titolo IV della seconda parte della Costituzione, recentemente presentato⁸ – di modificare anche la composizione del Consiglio Superiore della magistratura (sdoppiato, nel progetto) prevista dall’art. 104 Cost., portando ad un rapporto (guarda caso) paritario i membri eletti dal Parlamento e quelli eletti dai magistrati. Così che la disposizione impugnata dal TAR del Lazio poteva apparire quasi come una specie di preannuncio di un indirizzo destinato, negli intenti dei promotori, ad estendersi alla magistratura ordinaria. Vero è che qui si trattava di legge ordinaria, mentre il CSM è disciplinato dalla Costituzione. Ma proprio l’impostazione seguita dal TAR Lazio, che individua nella presenza maggioritaria dei componenti dell’organo di autogoverno eletti dai magistrati (rispetto ai componenti laici) un requisito costituzionalmente prescritto necessario per assicurare l’indipendenza della magistratura interessata, rende palese come la questione “numerica” si intrecci strettamente con le esigenze derivanti dallo stesso principio (supremo?) di indipendenza dei corpi giudiziari dagli organi politici. Onde una

⁷ Così, ad esempio, avvenne quando la Corte, dopo avere risolto con una pronuncia di inammissibilità per incertezza del “petitum” la questione sulla mancata istituzione del consiglio della magistratura militare, sostituito “temporaneamente” da una procedura che non garantiva l’indipendenza dall’esecutivo (sent. n. 67 del 1984, significativamente richiamata dalla sentenza in commento), qualche anno più tardi aveva trovato il coraggio di ritornare sulla stessa questione con una pronuncia seccamente caducatoria (sent. n. 266 del 1988, cui fece seguito la legge n. 561 dello stesso anno istitutiva del consiglio).

⁸ Cfr. art. 5 disegno di legge costituzionale per la “Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione”, presentato dal Governo il 7 aprile 2011 (Atti Camera, n. 4275).

decisione di merito della Corte sulla magistratura contabile avrebbe potuto probabilmente avere ripercussioni nel dibattito sulla riforma costituzionale del CSM.

Quanto alle magistrature speciali, la Corte non si è mai spinta a sindacare costituzionalmente le discipline relative, anche quando ne è stata investita⁹; mentre, dopo un primo *fin de non recevoir*¹⁰, aveva decisamente affermato l'esigenza costituzionale dell'autogoverno al fine di garantire l'indipendenza della magistratura, allorché aveva dichiarato l'incostituzionalità della normativa transitoria in tema di governo della magistratura militare, rimasta in vigore a causa dell'inerzia nel provvedere alla istituzione del relativo organo di autogoverno¹¹.

Nella sentenza in commento, c'è però un passaggio che merita di essere sottolineato: è quello in cui la Corte non si limita a confermare la necessità, affermata dal remittente, dell'esistenza di organi di garanzia della indipendenza delle magistrature, che ovviamente svolgano funzioni di governo delle stesse, ma precisa che “degli organi suddetti debbono necessariamente far parte sia componenti eletti dai giudici delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare, nel bilanciamento degli interessi, costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico, quanto la chiusura degli stessi in ‘caste’ autoreferenziali”: mentre “il rapporto numerico tra membri ‘togati’ e membri ‘laici’ di nomina parlamentare può essere variamente fissato dal legislatore”. Dal che si trarrebbe la conclusione che la Corte considera necessarie sia la presenza di membri eletti dallo stesso corpo di magistrati (escludendo, ad esempio, una formazione solo per sorteggio fra gli stessi?), sia la presenza di membri eletti dal Parlamento. Dunque la Corte non ha rinunciato ad esprimere una posizione di merito sul tema posto dall'ordinanza di rimessione: una posizione in linea generale condivisibile (e che fra l'altro condurrebbe a ritenere non conforme a Costituzione il modello adottato originariamente – fino al 2000 – per il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in cui non vi erano membri “laici”¹²): anche se forse potrebbe ritenersi eccessivo attribuire carattere costituzionalmente vincolante, al fine di evitare l'“autoreferenzialità” della magistratura, alla derivazione dei membri “laici” dalla sola elezione parlamentare (che, specie se effettuata, come nel caso della Corte dei conti¹³, con maggioranze non qualificate, può prestarsi ad una forte “colorazione” politico-partitica dell'organo). Peccato solo che da queste affermazioni la Corte non abbia voluto trarre la conseguenza di una più precisa indicazione, cui pure era stata chiamata, quanto alla idoneità costituzionale del “modello” adottato dal legislatore per la Corte dei conti (composizione paritetica fra membri eletti dai magistrati e membri eletti dal Parlamento, lasciando indenni i membri di diritto).

5. Un'ultima annotazione: la disposizione impugnata si inserisce nel quadro di una scelta legislativa, quanto al governo della magistratura contabile, qualificata non solo dalla drastica riduzione (rispetto al passato) del peso della componente di elezione dei magistrati, e da una elezione dei componenti laici a da parte delle Camere con la sola maggioranza assoluta, ma anche dall'accentuato rilievo conferito al Presidente della Corte dei conti, che – non lo dimentichiamo - è scelto dal Governo, sia pure “tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea”, e previo solo il “parere” del Consiglio di Presidenza (art. unico legge n. 202 del 2000). Infatti il Presidente, che è qualificato “organo di governo dell'istituto”, presenta al Parlamento la relazione di cui all'art. 3, comma 63, della legge n. 244 del 2007, concernente, fra l'altro, gli “strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione”; può esporre “le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro”, di cui all'art. 41, ultimo

⁹ Cfr. le due ordinanze di manifesta inammissibilità con cui la Corte ha deciso le questioni sollevate in ordine all'art. 7 della legge n. 186 del 1982 sul consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (prima della riforma recata dalla legge n. 205 del 2000): ord. n. 377 del 1998 e n. 161 del 1999.

¹⁰ Cfr. la già ricordata pronuncia di inammissibilità recata dalla sent. n. 67 del 1984 sul governo della magistratura militare.

¹¹ Cfr. la sent. n. 266 del 1988: si ricorderà che in tale sentenza la Corte, allo scopo di evitare il rischio di travolgere un numero indefinito di provvedimenti adottati sulla base della normativa dichiarata illegittima, e magari di provvedimenti giudiziari adottati da uffici costituiti in base alla medesima, si spinse fino ad affermare che la pronuncia medesima non avrebbe inciso “su quanto finora avvenuto, sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale, sotto il vigore” della norma censurata. (punto 5 del *Considerato in diritto*)

¹² Cfr. art. 7 legge n. 186 del 1982, nel testo anteriore alla riforma recata dalla legge n. 205 del 2000.

¹³ Infatti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d, della legge n. 186 del 1982, dettato per il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ma applicabile, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 205 del 2000 anche per il consiglio di presidenza della Corte dei conti, i membri di elezione parlamentare sono eletti a maggioranza assoluta da ciascuna delle due Camere.

capoverso, del testo unico n. 1214 del 1934; provvede, sentito il consiglio di presidenza, in tema di attribuzione e revoca degli incarichi extra-istituzionali” (art. 11, comma 7, legge n. 15 del 2009); ed “esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte” (*ibidem*: mentre il consiglio di presidenza esercita solo “le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge”: *ivi*, comma 8).

Un “modello”, dunque, di forte rafforzamento del vertice monocratico dell’istituto, che per certi aspetti – per esempio in tema di incarichi extra-istituzionali - può essere effettivamente opportuno, anche al fine di contrastare tentazioni “corporative” dell’organo di autogoverno, ma non manca di porre problemi quanto alle garanzie di indipendenza della magistratura, tenendo conto della influenza determinante del Governo nella scelta del Presidente.

Anche su tutto ciò sarebbe auspicabile una parola chiarificatrice della Corte.